



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA


Genova, 3 novembre 2014

Sala Quadrivium

***Le ultime novità in tema di
antiriciclaggio***

Dott. Marco Abbondanza

La “gestione” dell’antiriciclaggio



RAPPORTO ANNUALE 2013 UIF (pubblicazione maggio 2014)

L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

LA COLLABORAZIONE ATTIVA

L'ANALISI OPERATIVA

TIPOLOGIE, INDICATORI/SCHEMI DI ANOMALIA

ATTIVITA' DI CONTROLLO

COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITA'

RISORSE E ORGANIZZAZIONE

Collaborazione attiva : le segnalazioni ricevute

	2009	2010	2011	2012	2013
VALORI ASSOLUTI	21.066	37.321	49.075	67.047	64.601
VARIAZIONI PERCENTUALI SU ANNO PRECEDENTE	+44,3%	+77,2%	+31,5%	+36,6%	-3,6%

Collaborazione attiva : segnalazioni ricevute per tipologia segnalante

	2012		2013	
BANCHE - POSTE	58.929	87,9%	53.745	83,2%
ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	5.748	8,5%	8.020	12,4%
PROFESSIONISTI	1.988	3,0%	1.985	3,1%
OPERATORI NON FINANZIARI	382	0,6%	851	1,3%
TOTALE	67.047	100%	64.601	100%

Collaborazione attiva : segnalazioni ricevute per categoria professionale

	2012		2013	
NOTAI	1.876	94,4%	1.824	91,9%
DOTT. COMMERCIALISTI – E.C. CONSULENTI DEL LAVORO	90	4,5%	98	4,9%
STUDI ASSOCIATI SOCIETA' INTERPROFESSIONALI	10	0,5%	21	1,1%
AVVOCATI	4	0,2%	14	0,7%
SOCIETA' DI REVISIONE REVISORI	5	0,3%	10	0,5%
ALTRI SOGGETTI PROFESSIONALI	3	0,1%	18	0,9%
TOTALE	1.988	100%	1.985	100%


... Nonostante i significativi progressi di questi anni, deve rilevarsi il permanere di talune criticità nei livelli di collaborazione.

Viene in primo luogo all'attenzione l'esiguo numero di SOS provenienti dagli operatori non finanziari e dai professionisti diversi dai notai, pari ad oggi solo all'1,6% delle segnalazioni pervenute alla UIF ...

... permane una quota di segnalazioni di tipo “cautelativo”, relative a operazioni difficilmente correlabili a riciclaggio ancorché caratterizzate da profili di anomalia.


Non sono infrequenti neppure segnalazioni che presentano carenze sotto il profilo delle regole segnaletiche (omissioni di informazioni importanti, mancata strutturazione di elementi significativi con effetti pregiudizievoli sui successivi processi di lavorazione) ...

Le segnalazioni sospette : localizzazione geografica



*L'importo complessivo delle operazioni sospette di riciclaggio segnalate all'UIF ha raggiunto nel 2013 gli **84 miliardi** di euro circa (contro i 77 miliardi nel 2012)*

classi di importo per singola SOS (€)



Alcuni settori particolarmente a rischio riciclaggio



Lo schermo della titolarità effettiva : strumenti utilizzati

TRUST

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE

POLIZZE VITA AD ALTO CONTENUTO FINANZIARIO

Tipologie comportamenti a rischio

FISCALE

- CAROSELLI FISCALI
- SOCIETA' CARTIERE
- SOCIETA' ESTEROVESTITE
- USO DISTORTO DI LEASING E FACTORING
- SCAMBIO DI BENI/SERVIZI FRA AZIENDE IN REGIME DI COMPENSAZIONE

APPROPRIATIVO

- FRODE INFORMATICA
- USURA
- COMPRO ORO
- POLIZZE PEGNO

CORRUPTIVO

- SPROPORZIONE FRA TENORE DI VITA E REDDITO "UFFICIALE" DEL CORROTTO
- RICORSO A CATENE SOCIETARIE – TRUST
- CREAZIONE E UTILIZZO DI FONDI NERI TRAMITE FRODI FISCALI

Collaborazione attiva dal mondo professionale : obiettivo raggiunto ?



La proposta di IV Direttiva - *il rafforzamento del sistema*



La proposta di IV Direttiva : LE NOVITA' PER I PROFESSIONISTI

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

LA CONSERVAZIONE DEI DATI

L'INCLUSIONE DEI REATI FISCALI (quali presupposto del riciclaggio)

GLI ASPETTI SANZIONATORI

La proposta di IV Direttiva : L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Premessa : art. 20 D.Lgs. 231/2007 (I)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ...



adozione di procedura di rating del rischio

La proposta di IV Direttiva : L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Premessa : art. 20 D.Lgs. 231/2007 (II)

CLIENTE

- NATURA GIURIDICA
- PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA
- COMPORTAMENTO TENUTO
- AREA GEOGRAFICA

OPERAZIONE
RAPPORTO
CONTINUATIVO
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

- TIPOLOGIA
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- AMMONTARE
- FREQUENZA E DURATA
- RAGIONEVOLEZZA IN RAPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CLIENTE
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE PRODOTTO

Premessa : art. 3 c. 4 D.Lgs. 231/2007
(c.d. principio di proporzionalità)

L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

La proposta di IV Direttiva : L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

CONSIDERANDO N.14 Proposta di Direttiva (RISK BASED APPROACH) :

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato **un approccio basato sul rischio**.

L'approccio basato sul rischio **non costituisce un'opzione indebitamente permissiva** per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione europea e su coloro che vi operano.

ARTICOLO 8 c.1 Proposta di Direttiva

Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rispettivi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. **Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.**

La proposta di IV Direttiva : OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

Premessa : art. 25 D.Lgs. 231/2007 – obblighi semplificati

Il professionista applica la modalità semplificata di verifica della clientela in 2 ipotesi:

–**requisito soggettivo**: il cliente è un soggetto che è destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto ad obblighi di iscrizione in appositi albi e vigilanza da parte delle autorità del settore (per esempio, banche, SIM, SGR, agenti di cambio, ecc.) ovvero trattasi di uffici della pubblica amministrazione (per esempio, comuni, università, ecc.);

–**requisito oggettivo**: oggetto della prestazione professionale è uno specifico prodotto finanziario (contratto di assicurazione sulla vita ovvero forme pensionistiche complementari).

Proposta di Direttiva : si parte dall'assunto che alcune disposizioni della precedente Direttiva si sono rivelate “**eccessivamente permissive**”.

➡ **nuove procedure per valutare che il rischio sia realmente basso**

La proposta di IV Direttiva : OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

Premessa : art. 28 D.Lgs. 231/2007 – obblighi rafforzati

La modalità rafforzata di identificazione della clientela si applica nel caso di **persone politicamente esposte (PEP)**, cioè **cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, quali:

capi di Stato e di Governo

- Ministri, Vice ministri, Sottosegretari, Parlamentari
- membri delle corti supreme
- membri delle Corti dei conti e dei cda delle banche centrali
- ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
- membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese possedute dallo Stato

Proposta di Direttiva : parificazione delle PEP “nazionali” a quelle straniere.

La proposta di IV Direttiva : IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (*beneficial owner*)

Proposta di Direttiva (sostanziale conferma del vigente sistema)

Definizione di “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.

In caso di società, si conferma il criterio quantitativo, secondo cui il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla il 25% + uno del capitale sociale. In caso di dubbio, il titolare effettivo è la persona fisica che esercita “in altro modo” il controllo sulla gestione della società.

NOVITA’ IMPORTANTE : il sistema della “**Beneficial Ownership Information**”

Gli Stati membri assicurano che :

1. le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.
2. le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente **accesso** alle informazioni .

La proposta di IV Direttiva : LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Proposta di Direttiva (art.39) : “Obblighi di registrazione e dati statistici”

(a prescindere dalla rubricazione)

SI TRATTA DI MERO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (DOCUMENTI /INFORMAZIONI)
PER 5 ANNI.

L' attuale normativa ex D. Lgs. 231/2007 va ben oltre :

- Termine di conservazione - 10 anni ;
- obbligo di “registrazione” (non previsto da nessuna normativa comunitaria, né tanto meno dalla nuova proposta di Direttiva).

Proposta di Direttiva : inclusione dei reati fiscali tra quelli presupposto del reato di riciclaggio

REATI FISCALI (riferiti a imposte dirette e indirette):

Punibili con pena privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero minima di sei mesi.

DISTINZIONE FRA :

- ILLECITI DA COMPORTAMENTI ARTIFICIOSI E FRAUDOLENTI
- ILLECITI CHE DANNO LUOGO A “RISPARMIO D’ IMPOSTA”

***NECESSITA’ DI DEFINIZIONE DI “REATO FISCALE” COMUNE A TUTTI
GLI STATI MEMBRI UE***

La proposta di IV Direttiva : GLI ASPETTI SANZIONATORI

Considerando n. 41 : L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive** in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una **gamma differenziata** di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere **frammentaria**.

Occasione importante (in sede di recepimento) per riconsiderare il nostro attuale SPROPORZIONATO sistema sanzionatorio amministrativo e penale.

Necessità di distinguere pene severe a fronte di intenti fraudolenti rispetto a sanzioni a seguito di mere irregolarità formali.

LA NUOVA FATTISPECIE PENALE : IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Disegno di legge 29.8.2014 “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti”


Disegno di legge n. 2247/C (su rientro di capitali dall'estero – Voluntary disclosure)

Previsione del nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

Due fattispecie :

- I. reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 Euro, per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, punito con reclusione pari o superiore a 5 anni, **sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie**, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa**.
- II. reclusione da 1 a 4 anni per la medesima condotta se posta in essere in relazione a delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Ridisegnati i confini fra pubblico e privato : I professionisti come “SENSORI AVANZATI” del sistema di prevenzione



ASSOLUTA NECESSITA' DI RIFORMA DELLA NORMATIVA

